


XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3954

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico

(Conversione in legge del DL 117/2016)

N. 404 – 12 luglio 2016



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3954

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico

(Conversione in legge del DL 117/2016)

N. 404 – 12 luglio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

**2** 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs\_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

**2** 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com\_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

T	1 1	1.
Estremi	del	provvedimento
	ucı	pro v v caminono

A.C. 3954

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 30

giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo

telematico

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: II Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Berretta

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

#### Parere richiesto

**Destinatario:** alla II Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

### INDICE

ARTICOLI 1 E 2	3 -
SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DEGLI ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	- 3 -

#### **PREMESSA**

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### **ARTICOLI 1 e 2**

### Sottoscrizione con firma digitale degli atti del processo amministrativo

<u>La norma</u> posticipa di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, la data a decorrere dalla quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale.

A tal fine si modifica:

- l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90/2014, che, intervenendo sull'articolo 136 del codice del processo amministrativo<sup>1</sup>, ha reso obbligatorio l'utilizzo delle modalità telematiche nel processo amministrativo. La modifica introdotta dal provvedimento in esame è volta a differire dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 l'efficacia della predetta disposizione (articolo 1, comma 1);
- l'articolo 13, comma 1-bis delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo<sup>2</sup> per consentire la sperimentazione delle regole tecnico operative introdotte dal DPCM n.40/2016 fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016 (articolo 1, comma 2).

E' dato avvio al processo amministrativo telematico di cui al DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, a partire dal 1° gennaio 2017 (articolo 2).

I termini delle disposizioni in esame sono stati già altre volte differiti, da ultimo, con l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210. Anche le precedenti proroghe non attribuivano effetti finanziari al differimento del termine per l'avvio del processo telematico.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto che ai precedenti differimenti dei termini per l'avvio del processo telematico non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.